



Foggia, li **21 gennaio 2021**

Prot. n° **068**

Alle Imprese Edili
Ai Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

Oggetto: Ritenute fiscali sulle somme versate alla Cassa Edile.

A seguito dell'entrata in vigore del DM 27/10/2009, le imprese devono includere nella retribuzione imponibile del lavoratore, ai fini delle ritenute fiscali, non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie erogate da fondi diversi da quelli indicati dal DM medesimo.

Resta invariata la non assoggettabilità fiscale della quota parte del contributo Cassa Edile destinata alla copertura degli oneri di gestione dell'Ente e degli oneri per le integrazioni salariali nei casi di malattia ed infortunio.

Alla luce di quanto premesso, al fine di rendere possibili i conguagli fiscali relativi ai redditi 2020, nonché gli adempimenti tributari mensili dell'anno 2021, si comunica che la scrivente Cassa Edile ha quantificato nello **0,31%** l'incidenza percentuale sul monte salari dichiarato (e versato) nell'anno 2020 della spesa complessiva per assistenze sanitarie e non sanitarie, soggetta – per quanto detto – ad imposizione Irpef. La predetta misura percentuale, applicata all'imponibile Cassa Edile di ciascun lavoratore, andrà ad aumentare la base imponibile del lavoratore medesimo ai soli fini IRPEF.

Gli Uffici dell'Ente restano a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Il Responsabile
(Rag. Ruggiero Scapola)